## CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI P A R T N E R N E L L A C R E S C I T A D E L L 'I M P R E S A



**Dott. Mario Conte** Ragioniere Commercialista Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi** Ragioniere Commercialista

**Dott. Giovanni Orso** Dottore Commercialista Revisore Legale

Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo **Dottore Commercialista** 

**Dott. Graziano Fedato** Esperto contabile Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen **Dottore Commercialista** 

Circolare n. 17 / 2021

Castelfranco Veneto, 14 giugno 2021

Spett.li

**CLIENTI** 

## BONUS AL 50% SU TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è disciplinato all'art. 57-bis del DL 50/2017.

Come noto, si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

## LE NOVITA' DEL DL SOSTEGNI BIS

Il DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") ha introdotto delle importanti novità alla disciplina del bonus pubblicità. Tali novità riquardano sia l'ammontare dell'incentivo che le tempistiche per la presentazione delle domande.

Innanzitutto, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il bonus pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno.

L'incentivo è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il DL c.d. "Sostegni-bis" quindi, modificando il comma 1-quater dell'art. 57-bis del DL 50/2017 conferma che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale), estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

## CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

A tale riguardo, si ricorda infatti che la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto il credito maggiorato al 50% degli investimenti effettuati, per le annualità 2021 e 2022, solo per gli investimenti sulla stampa. Con le modifiche del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") viene quindi superata tale criticità.

Per quanto riguarda i tempi, il DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") stabilisce che per l'anno 2021, la comunicazione telematica per l'accesso al bonus è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre.

Tuttavia, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1º ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Lo Studio Vi terrà informati nell'evolversi della normativa e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati